



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE
CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2024)

Classe di laurea L/SNT/2

INDICE

Art. 1 Finalità generali del Corso di Laurea	3
Art. 2 Requisiti di Ammissione	3
Art. 3 Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)	4
Art. 4 Organi del Corso di Laurea	4
Art. 5 Tipologia delle forme didattiche adottate	6
Art. 6 Sistema di tutorato	7
Art. 7 Attività formative professionalizzanti di tirocinio	7
Art. 8 Frequenza del Corso di Studio	8
Art. 9 Prove di profitto	8
Art. 10 Piano degli studi	10
Art. 11 Impegno Orario delle Attività Formative e di Studio Individuale	10
Art. 12 Propedeuticità e modalità di iscrizione all'anno di corso successivo	10
Art. 13 Acquisizione delle competenze linguistiche - lingua Inglese	11
Art. 14 Mobilità Internazionale degli studenti	11
Art. 15 Iscrizione a singoli corsi di insegnamento	11
Art. 16 Trasferimento di studenti provenienti da altri corsi di studio	12
Art. 17 Prova finale e conseguimento del titolo di laurea	12
Art. 18 Sperimentazione	13
Art. 19 Entrata in vigore del presente Regolamento	13
Art. 20 Norme finali e transitorie	13

Art. 1 Finalità generali del Corso di Laurea

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Logopedia (CdL L), definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL), ai sensi di quanto previsto dall' art.12, comma 1, del D.M. n.270/2004 e dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il corso di Laurea mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione così come disciplinato dal profilo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel rispetto del codice deontologico.

La figura professionale del/della logopedista è regolamentata dal D.M. 14 settembre 1994, n° 742, successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli atti emanati dall'Ordine TSRM PSTRP. Il/la logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso della laurea abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della prevenzione, valutazione e bilancio, cura e riabilitazione, nonché nell'educazione terapeutica delle patologie del linguaggio nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio, della voce, della comunicazione e della deglutizione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

I/le Laureati/e, al termine del percorso triennale, in accordo con i "Descrittori europei del titolo di studio", devono:

- dimostrare conoscenze e capacità di comprensione;
- essere in grado di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione;
- avere capacità di raccogliere e interpretare con giudizi autonomi dati finalizzati;
- possedere abilità comunicative;
- acquisire capacità di apprendimento; nell'ambito delle scienze di base, logopediche e cliniche/chirurgiche, management e giuridicoamministrative.

Art. 2 Requisiti di Ammissione

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al CdL è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali, del progetto didattico e delle potenzialità formative, delle risorse in termini di personale docente, tutor, aule, laboratori per la didattica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.
2. Sono ammessi al CdL in Logopedia gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Il CdL in Logopedia prevede, inoltre, l'ammissione di uno/una studente/studentessa con conoscenza della lingua slovena, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.
4. L'iscrizione al test d'ingresso si effettua attraverso la procedura presente sul sito web dell'Ateneo.

5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione.

Art. 3 Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

1. La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione. Le discipline oggetto di VPI sono Fisica e Matematica, Biologia. Ai sensi delle medesime disposizioni, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma, che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline di Fisica e Matematica, Biologia, saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare nel primo anno di corso secondo le modalità indicate nel regolamento del CdL.
2. Il criterio che definisce tale carenza è rappresentato da un punteggio uguale o inferiore al 25% del punteggio massimo ottenibile nelle prove parziali delle materie individuate per la VPI: tutti coloro che avranno conseguito in tali discipline un punteggio uguale o inferiore al minimo stabilito, saranno immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo. Tale valore sarà preso come riferimento anche per calcolare l'eventuale OFA dei potenziali candidati ripescati nelle fasi successive alla prima graduatoria.
3. Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una eventuale prefissata votazione minima.
4. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CdL.
5. Previo adempimento dei piani di recupero personalizzati individuati dal docente responsabile, gli OFA si considerano assolti tramite il superamento dell'esame di profitto dell'Insegnamento contenente il modulo oggetto di valutazione.
6. La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico successivo.

Art. 4 Organi del Corso di Laurea

10. **Sono organi del Corso di Laurea in Logopedia:**
 - 1.1. Il Consiglio del Corso di Laurea in Logopedia (CCdL L)
 - 1.2. Il Coordinatore (C);
 - 1.3. Il Vice Coordinatore (VC);
 - 1.4. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)
 - 1.5. La Commissione Didattica (CD);
 - 1.6. La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame.
11. **Sono strutture del Corso di Laurea in Logopedia:**
 - 11.1. I Coordinatori Didattici di Anno (CDA);
 - 11.2. I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CDI);
 - 11.3. Il Comitato di indirizzo.

12. **Il Consiglio del Corso di Laurea in Logopedia (CCdL L)** esercita le funzioni previste dall'art.32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed è composto come previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. Le norme e le modalità di adunanza del CCdL L sono previste dall'art. 38 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.
13. **Il Coordinatore** è eletto dal CCdL L tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo a tempo pieno, con le medesime modalità previste dall'art. 27 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste. Il Coordinatore dirige e coordina le attività del CdL L, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
14. **Il Vice Coordinatore** è nominato dal CCdL L, su indicazione del Coordinatore, tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo a tempo pieno, resta in carica per tre anni. Il VC coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore, rimane in carica fino a nuova elezione del Coordinatore.
15. **Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP).** Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative professionalizzanti, quali esercitazioni, seminari e laboratori, nonché di tirocinio clinico, è individuata la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti secondo i criteri previsti dal vigente Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia. Responsabilità e competenze del RAFP sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa ai sensi dell'Art. 12.
16. **La Commissione Didattica (CD)** è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, dai Coordinatori Didattici di Anno e da uno dei Rappresentanti degli studenti di Logopedia, preferibilmente dell'ultimo anno di corso indicato annualmente dal CCdL L.
- Il Coordinatore può integrare la CD con non più di tre membri, scelti tra i Docenti di ruolo ed i ricercatori, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. Della Commissione Didattica fanno parte, di diritto, il Coordinatore uscente, per un anno, ed il Coordinatore subentrante, allorché eletto. La CD, di norma, si riunisce tre volte all'anno e viene convocata dal Coordinatore o, su suo mandato, dal VC, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa. Si occupa della gestione delle pratiche studenti che accedono al CdL, della programmazione temporale della didattica, della proposta di revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Coordinatori Didattici d'Insegnamento; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzione istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea.
- Per i trasferimenti in ingresso, provvede a valutare le pratiche pervenute definendo l'anno di ammissione confrontando il piano di studio effettuato rispetto a quello vigente e sulla base dei posti disponibili.
- Prima dell'inizio di ogni anno accademico propone al CCdL la composizione delle Commissioni degli esami di profitto.
- In situazioni d'urgenza può assumere decisioni sub-condizione che saranno successivamente sottoposte al CCdL L.
17. **La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame** così come previsto dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo è condotta dal coordinatore e prevede la partecipazione del vicecoordinatore, del RAFP, dai Coordinatori d'anno, da almeno uno studente del CCdL L e da un referente amministrativo della Segreteria didattica. Verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdL, presentando in Consiglio di Corso di Laurea i documenti e le relazioni richieste periodicamente ai fini dei processi di autovalutazione della qualità, indicando,

per quanto di competenza, le azioni e gli indicatori volti a migliorare e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate.

18. **I Coordinatori Didattici di Anno (CDA)** sono responsabili della progettazione della didattica di anno e del suo efficace coordinamento, del mantenimento delle relazioni con i rappresentanti degli studenti e con i Coordinatori Didattici di Corso di Insegnamento, con i docenti dei Moduli al fine di assicurare le migliori condizioni anche organizzative per uno svolgimento efficace della didattica. Sono designati dal CCdL L tra i tutor didattici su proposta del RAFFP.

19. **I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CDI).**

Per ogni Insegnamento, il CCdL L su proposta del Coordinatore nomina il Coordinatore Didattico di Insegnamento.

Il Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento assolve le seguenti funzioni:

- 10.1. predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, costruisce il Syllabus completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
- 10.2. coordina il contributo offerto dall'Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CdL al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- 10.3. elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;
- 10.4. guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- 10.5. valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti;
- 10.6. presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
- 10.7. interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
- 10.8. assicura, nei confronti del Consiglio del CdL, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- 10.9. garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti;
- 10.10. propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell'Insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.

20. **Il Comitato di Indirizzo è istituito dal Consiglio** ed è presieduto dal coordinatore del CdL e costituito sia da una componente docente sia da rappresentanti delle parti sociali interessate, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

Art. 5 Tipologia delle forme didattiche adottate

La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CdL in Logopedia sono definite dal Consiglio di CdL e prevedono le seguenti metodologie didattiche:

1. convenzionale (didattica frontale): lezioni anche comprensive della parte pratica;
2. tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): tale attività didattica è coordinata da un tutor, il cui compito è quello di facilitare gli studenti, a lui affidati,

nell'acquisizione di: conoscenze, abilità, modelli comportamentali e competenze, utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene, prevalentemente, attraverso gli stimoli, derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste, per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione, diretta e personale, di azioni (gestuali e relazionali), nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati, in ambienti clinici e in laboratori

3. seminariale (mono-multidisciplinari);
4. di tirocinio: esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti clinici e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.

Art. 6 Sistema di tutorato

Il Consiglio del CdL, su proposta integrata del RAFP nomina i tutor di tirocinio.

Il RAFP unitamente ai tutor didattici definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di tirocinio e di didattica tutoriale.

Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli studenti il trasferimento delle conoscenze acquisite nella pratica clinica, l'applicazione di tecniche e strategie educative, lo sviluppo progressivo di competenze relazionali, nonché di abilità di giudizio clinico, pensiero critico.

Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:

- a. RAFP
- b. Tutor didattico;
- c. Tutor di tirocinio.

Funzioni, competenze, requisiti e responsabilità di tutor didattici e tutor di tirocinio sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Trieste e Udine e la Regione FVG (Prot. n. 150713 del 19/11/2021) ai sensi dell'Art.11.

Art. 7 Attività formative professionalizzanti di tirocinio

1. L'esperienza di tirocinio è guidata dal piano degli obiettivi di tirocinio. Il piano degli obiettivi, in linea con i regolamenti ministeriali, dettaglia le attività tecnico-riabilitative consentite allo studente in relazione all'anno di corso frequentato e alla sede ospitante.
2. Lo studente può essere ammesso alla frequenza del tirocinio clinico condizionatamente a:
 - 2.1. essere in possesso del certificato di idoneità medico-legale rilasciato dal Servizio di Medicina del Lavoro;
 - 2.2. avere effettuato la formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo;
 - 2.3. aver accettato l'impegno al rispetto della Privacy.
3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dello studente, che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l'attività delle aziende sanitarie universitarie, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs. 101/2020, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro delle medesime strutture, individuati ai sensi della normativa vigente e dalle disposizioni attuative anche aziendali.
4. È tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti.

5. Lo studente è tenuto al segreto professionale.
6. Per quanto riguarda gravidanza e maternità si applica la normativa che tutela le lavoratrici madri.
7. Lo studente è tenuto, ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti/infortuni, ad usare i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dall'Azienda sanitaria e a segnalare preventivamente eventuale indisponibilità degli stessi.
8. La frequenza del tirocinio da parte dello studente, è certificata attraverso strumenti di rilevazione delle presenze.
9. Lo studente esprime la propria valutazione sull'ambiente di tirocinio con strumenti e modalità approvati dal CCdLL.
10. Il regolamento dettagliato dell'attività di tirocinio viene consegnato agli studenti prima dell'inizio dello stesso.

Art. 8 Frequenza del Corso di Studio

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche e professionalizzanti previste dall'Ordinamento didattico del CdL L.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti, adottando modalità di accertamento indicate dalla CD.
3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di Insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per sostenere l'esame di profitto, vige la regola del silenzio-assenso; è, pertanto, obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento, eventuali superamenti del limite delle assenze.
4. Per ottenere l'attestazione di frequenza, lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e il 100% delle ore di attività di tirocinio/tutorato.
5. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza, negli organi accademici sono esonerati dalla frequenza delle attività formative, quando coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
6. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza delle ore di lezione previste, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute. A tali attività non saranno ammessi invece gli studenti che abbiano maturato una frequenza inferiore al 50% delle ore di attività didattiche programmate, per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'A.A. in corso.
7. Non è consentita la frequenza part-time al CdL L dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 9 Prove di profitto

1. Il numero degli esami di profitto è quello previsto dal piano di studi.
2. La valutazione delle attività formative scelte dallo studente, la valutazione dei laboratori professionalizzanti e la valutazione della competenza della lingua inglese sono di tipo qualitativo (approvato/non approvato).
3. Il calendario delle prove di esame e/o quelle parziali, gli argomenti oggetto di valutazione, le modalità di conduzione dell'esame, vengono comunicati dal docente incaricato all'inizio dell'Insegnamento del modulo.

4. I Responsabili d’Insegnamento (corso integrato) devono esplicitare nel Syllabus del corso integrato una delle seguenti modalità di verifica dell’apprendimento:
- a) una sola verifica finale nella quale sono accertate conoscenze e competenze relative a tutti i moduli, anche se assegnati a docenti diversi (con rispetto del carico didattico che deve essere proporzionato ai CFU)
 - b) svolgimento di prove parziali, i cui esiti devono essere pubblicati utilizzando lo strumento informatico delle «Prove parziali» previsto dalla piattaforma Esse3, e previsione di un appello finale unico in cui la Commissione procede alla verifica degli esiti complessivi dell’insegnamento integrato e alla relativa verbalizzazione
 - c) voto d’esame derivante da media delle prove parziali con obbligo di utilizzare la piattaforma esse3 per registrare gli esiti, seguita da una prova orale supplementare finalizzata a verificare la possibilità di alzare la media di massimo 2 punti; questa modalità deve essere chiaramente esplicitata nel Syllabus.

Nel caso delle prove parziali lo studente, per superare l’esame relativo all’insegnamento dovrà ottenere una valutazione ≥ 18 in ciascuna delle prove parziali, non potrà rifiutare l’esito della prova parziale, ma solo il voto dell’intero Corso integrato e, in tal caso, dovrà ripetere tutte le prove parziali.

Le modalità di espletamento delle prove parziali devono essere definite all’interno del Syllabus del corso integrato (insegnamento) a cura del Responsabile del Corso integrato e dettagliate nel Syllabus di ciascun modulo (unità didattica).

Lo Studente deve iscriversi all’appello online della prova parziale su ESSE3. Il voto della prova parziale è valido fino alla sessione straordinaria dell’anno accademico di riferimento.

Il voto finale dell’esame del corso integrato deriva dalla media ponderata, pesata quindi sui CFU di ciascun modulo, ottenuta nelle singole prove parziali. Ai fini della definizione della media, si attribuisce all’eventuale lode ottenuta nelle prove parziali il valore di 1 punto, ossia il voto di 30 e lode nelle prove parziali corrisponde numericamente al punteggio di 31. Per attribuire la lode al voto finale d’esame, sarà necessario che la media ponderata ottenuta dallo studente nelle prove parziali relative ai vari moduli sia $>30,5$.

5. Sono consentiti appelli d’esame, per ragioni motivate, durante i periodi di svolgimento delle lezioni.
6. Il CCdL su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell’ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.
7. Le sessioni di esami, sono definite dal Calendario didattico deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
8. L’ammissione all’esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri:
 - 8.1. frequenza del monte ore totale previsto per l’anno di frequenza;
 - 8.2. valutazioni positive nel tirocinio e nel tutorato;
 - 8.3. comunicazione monte ore e trasmissione degli elaborati e delle schede di valutazione del tirocinio ai Coordinatori d’Anno nei tempi stabiliti.

La mancata soddisfazione anche di uno solo dei precedenti criteri determina la non ammissione all’esame di tirocinio. L’ammissione all’esame nella sessione successiva è subordinata al raggiungimento degli stessi criteri attraverso percorsi personalizzati di recupero.

9. La valutazione certificativa finale di tirocinio viene formulata in trentesimi prendendo in considerazione, oltre alla prova d'esame, le valutazioni relative ed alle valutazioni espresse dai Tutor di Tirocinio e dai Tutor Didattici.
10. Per l'esame di tirocinio sono previsti, di norma, 2 appelli d'esame annuali, uno a settembre (sessione autunnale) e uno a febbraio (sessione invernale).
11. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.
12. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio in entrambe le sessioni, dovrà ripetere tutto il tirocinio relativo all'anno di corso frequentato.

Art. 10 Piano degli studi

1. Le attività didattiche hanno inizio, di norma, nella seconda settimana di ottobre.
2. Per ogni A.A., nei tempi richiesti dal DSMCS, viene approvato il "Piano degli Studi".
3. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire nei tempi indicati annualmente sul Manifesto degli studi.
4. Il Piano degli Studi viene pubblicato annualmente sul sito web del Corso di Laurea.

Art. 11 Impegno Orario delle Attività Formative e di Studio Individuale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio, è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Il CdL in Logopedia prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, comprensivi di attività formative (tirocini clinici ed altre attività professionalizzanti), finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:
 - 3.1. delle ore di lezione;
 - 3.2. delle ore di tirocinio clinico, laboratorio ed altre attività professionalizzanti;
 - 3.3. delle ore di seminario;
 - 3.4. delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento Didattico;
 - 3.5. delle ore di studio autonomo necessarie per completare la formazione individuale.
4. Il credito formativo universitario (CFU), che equivale a 25 ore totali di impegno medio per studente, corrisponde a un valore di 10 ore per le lezioni frontali sommato a 15 ore per lo studio individuale. Il credito formativo universitario (CFU) per il tirocinio clinico equivale a 25 ore totali.

Art. 12 Propedeuticità e modalità di iscrizione all'anno di corso successivo

1. Lo studente dovrà attenersi alle propedeuticità come descritto in ALLEGATO 1.
2. Lo studente può ripetere lo stesso anno di corso per non più di due volte. Complessivamente lo studente non può essere iscritto al corso per più di sei anni pena la decadenza. Lo studente per gravi ed esplicitati motivi può chiedere la "sospensione" temporanea del percorso formativo. Al

termine di tale periodo la CD valuta la non obsolescenza dei crediti dello studente sospeso e, nel caso in cui lo studente intenda riprendere gli studi, la CD indica gli esami da sostenere nuovamente.

Art. 13 Acquisizione delle competenze linguistiche - lingua Inglese

1. In merito alle competenze linguistiche, il livello di conoscenza della lingua inglese, corrispondente al B2 del quadro comune europeo di riferimento, viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei TAFE "Lingua Inglese". La verifica dell'apprendimento di tali attività formative si deve intendere assolta come acquisizione di una idoneità senza la previsione di una votazione in trentesimi; In una prima fase viene accertato il livello richiesto tramite l'esibizione di una dichiarazione di livello linguistico, ossia il possesso di una certificazione rilasciata da una struttura esterna riconosciuta, così come indicata nella tabella delle certificazioni AICLU. In assenza della suddetta certificazione esterna, lo studente seguirà il percorso formativo volto al raggiungimento della suddetta idoneità linguistica tramite il superamento del test nel rispetto di quanto stabilito dall'Ateneo.
2. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, al fine del raggiungimento del livello finale di competenza.

Art. 14 Mobilità Internazionale degli studenti

1. I CFU conseguiti, dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio, trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali, etc.), vengono riconosciuti dal CCdL L su proposta della CD, in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal responsabile per gli scambi universitari (designato dal CCdL L e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.
2. Gli studenti che svolgono attività di tirocinio presso Università e Strutture Sanitarie estere nell'ambito di programmi ufficiali di Mobilità Internazionale per Studio o per Tirocinio, acquisiscono CFU che saranno riconosciuti nell'ambito dell'Insegnamento "Tirocinio", in ragione di 1 CFU ogni 25 ore di tirocinio e ciò in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università/Azienda ospitante. La media ponderata relativa a tale Insegnamento viene calcolata sul complesso dei CFU (acquisiti all'estero + acquisiti in sede) previsti dal Piano degli Studi per lo specifico anno di Corso.
3. Agli studenti che avranno fruito nel corso degli studi di un periodo di formazione all'Estero nell'ambito di programmi di scambio di cui al comma 1, verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione di voto di laurea, nella misura di 1 punto in caso di mobilità per tirocinio e di 2 punti in caso di mobilità per studio.

Art. 15 Iscrizione a singoli corsi di insegnamento

È ammessa la frequenza ai corsi singoli da parte di studenti che non abbiano superato l'esame di ammissione al CdL in Logopedia.

Art. 16 Trasferimento di studenti

1. Le richieste di trasferimento al CdL in Logopedia sono esaminate dal CCdL L, su proposta della CD per gli studenti iscritti ad altro Corso di Laurea in Logopedia. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono fissati dal bando pubblicato dall'Ateneo.
2. Gli studenti, iscritti in un Ateneo italiano ad un Corso di Laurea in Logopedia ordinato secondo le disposizioni del DM-MIUR 22.10.2004, n. 270 e del DM-MIUR 19.02.2009, possono chiedere il trasferimento al CdL in Logopedia. Il CCdL L, su proposta della CD, valuta e delibera, sulla congruità dei CFU in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
3. Gli studenti, iscritti presso un Ateneo straniero ad un Corso di Laurea in Logopedia, possono chiedere il trasferimento al CdL in Logopedia. Il CCdL L, su proposta della CD, valuta e delibera sulla congruità delle conoscenze e delle competenze, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi del Corso utilizzando, ove possibile, il sistema ECTS (*European Credit Transfer System*).

Art. 17 Prova finale e conseguimento del titolo di laurea

1. Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, con valore abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Logopedista, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente deve:
 - 1.1. aver frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti per almeno il 75% delle ore di lezione previste per ciascun modulo disciplinare e superato i relativi esami;
 - 1.2. aver frequentato il 100% delle ore di tirocinio previste per ciascun anno di Corso e superato gli esami annuali di tirocinio;
 - 1.3. aver superato tutti gli esami previsti ed aver maturato 173 CFU, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale (non comprensivi di quelli relativi alla prova finale);
 - 1.4. avere fatto pervenire all'Ufficio carriere studenti la documentazione richiesta.
2. La Commissione giudicatrice è composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta della CD, e comprende almeno due membri designati dall'Ordine TSRM Logopedisti.
3. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio prima sessione, ai Ministeri dell'Università e Ricerca e della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
4. Per la prova finale sono previste due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre, la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si compone di una prova pratica e della redazione e dissertazione di una tesi sperimentale oppure di una tesi compilativa, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore. Il superamento della prova pratica e la preparazione e dissertazione della tesi di laurea comportano l'attribuzione di 7 CFU.
6. La prova pratica assume funzione di esame di stato abilitante alla professione di Logopedista. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità proprie dello specifico profilo professionale. La prova pratica è valutata con punteggio da 0 a 5 punti. L'assegnazione di un

punteggio inferiore a 3 sancisce il mancato superamento della prova e non permette di accedere alla dissertazione della tesi di laurea.

7. La redazione e dissertazione di una tesi di laurea sperimentale o compilativa, va elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore individuato fra il corpo docente del CdL L e valutata con un punteggio da 0 a 5. La tesi può essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

Il voto di Laurea è espresso in centodieci decimi (con eventuale lode) e non può essere inferiore alla media ponderata degli esami.

Il voto finale viene calcolato in base alla media ponderata a cui vanno aggiunti i punti ottenuti nella prova pratica e nella dissertazione della tesi. Il punteggio finale può essere aumentato in base:

- 7.1. al numero di lodi conseguite nel triennio di studi (massimo 2 punti su 110)
- 7.2. alle esperienze di mobilità internazionale (es. Erasmus) (massimo 2 punti su 110)

Il punteggio può essere arrotondato in particolari ed eccezionali casi da 109 a 110. La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione di Laurea, ai candidati che conseguano un punteggio finale non inferiore a 110.

Art. 18 Sperimentazione

1. Nel quadro delle norme che regolamentano la sperimentazione didattica, fatta salva l'osservanza dei regolamenti di Ateneo, di Dipartimento e del presente Regolamento, il CCdLL può approvare sperimentazioni didattiche.
2. Il CCdL L promuove e il CdL L partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione negli ambiti coerenti con gli obiettivi formativi ed in piena collaborazione con gli enti convenzionati.

Art. 19 Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è valido per l'a.a. 2024/2025.
2. Per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 20 Norme finali e transitorie

1. Il CCdL L ed il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore/CFU, esaminati i curricula degli Studenti, delibera le modalità di passaggio dal precedente al nuovo Regolamento.
2. A partire dall'anno accademico 2024/2025 sarà attivato il 1° anno di corso secondo quanto previsto dal presente regolamento.